



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed
Ambiente
Servizio Nuovi Interventi Edilizi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON
INSTALLAZIONE NUOVI ASCENSORI PRESSO
I.S.S. "G. FALCONE" VIA AURELIA N. 297 - LOANO
IMPORTO DEI LAVORI € 300.000,00
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M4 - C1 - I 3.3
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Art. 41 D.Lgs 36/2023
allegato I.7 artt. 6 – 21 D.Lgs n. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Massimiliano Tedesco

Collaboratore:
Geom. Luca Colaprico

Savona, 09/06/2026



Indice:

.....	1
.....	1
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO.....	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	3
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 5 – Revisione prezzi contrattuali.....	5
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione.....	6
Art. 7 – Descrizione sommaria dei lavori.....	6
Art. 8 – Norme regolatrici dell'appalto.....	6
Art. 9 - Osservanza del Codice Appalti.....	7
Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 11 – Garanzia provvisoria.....	7
Art. 12 - Garanzia definitiva.....	8
Art. 13 – Garanzia fideiussoria rata di saldo.....	8
Art. 14 - Norme comuni ai due tipi di cauzione.....	8
Art. 15 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	9
Art. 16 – Garanzie di concorrenti riuniti.....	9
Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 19 - Disciplina del subappalto.....	10
Art. 20 - Consegna dell'appalto.....	14
Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori.....	14
Art. 22 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione e penali per ritardo.....	15
Art. 23 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	16
Art. 24 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, anticipazioni all'impresa e pagamenti in acconto.....	17
Art. 25 - Conto finale -avviso ai creditori.....	19
Art. 26 – Certificato di regolare esecuzione.....	20
Art. 27 – Presa in consegna anticipata.....	20
Art. 28 - Manutenzione delle opere sino al CRE.....	21
Art. 29 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.....	21
Art. 30 – Gestione delle contestazioni e riserve.....	25
Art. 31 – Disposizioni generali relative ai prezzi.....	29
Art. 32 - Variazioni alle opere progettate.....	30
Art. 33 – Nuovi prezzi.....	32
Art. 34 - Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere.....	32
Art. 35 - Lavori in economia.....	32
Art. 36 - Recesso dal contratto per volontà dell'Ente appaltante.....	33
CAPITOLATO TECNICO.....	34

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CAPO I

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è redatto in conformità al D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (Codice).

L'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del Codice, ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare e dare completamente ultimati i **lavori di messa in sicurezza con abbattimento barriere architettoniche, tramite l'installazione di nuovi tre ascensori presso l'Istituto Secondario Superiore “G. Falcone” di Via Aurelia 297 Loano.**

Sono, altresì, compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: J67G25000450001.

L'intervento rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del finanziamento è di **Euro 300.000,00** compreso di IVA nelle misure di legge, come risultante dal quadro economico generale.

L'importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 254.366,38 (diconsi Euro duecentocinquantaquattromilatrecentosessantasei/38), di cui alla seguente tabella:

A1) Importo lavori a corpo soggetto a ribasso	253.000,00 €
A2) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.366,38 €
TOTALE (A1)+(A2)	254.366,38 €
B1) Importo progettazione esecutiva soggetto a ribasso (oneri ed IVA esclusi)	5.116,35 €
IMPORTO TOTALE APPALTO (A1)+(A2)+(B1)	259.482,73 €

Non è soggetto a ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (voce A2), ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura indicata.

L'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, calcolato sulle voci A1 e B1 della suddetta tabella. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 c. 4 del Codice, l'offerta sarà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta deve indicare distintamente sia il corrispettivo richiesto per la progettazione, che l'importo per l'esecuzione dei lavori.

Il calcolo relativo alla **stima dell'incidenza della manodopera** è stato effettuato sulla base della Tabella "Allegato A" del D.M. 143/2021. La percentuale applicata risulta pertanto **pari al 14,28%, corrispondente a Euro 36.323,52** (euro trentaseimilatrecentoventitre/52).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Edilizia, codice F105.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del Codice*.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023".

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

Trattasi di appalto integrato, stipulato **"a corpo"**, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, dell'Allegato I.7 del Codice, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente CSA.

Art. 4 – Prestazioni di cui si compone l'appalto in riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura e categorie e classifiche dei lavori

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i requisiti di cui all'art. 34, comma 1 della parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Di seguito si riportano le categorie di servizi di architettura e ingegneria ed i relativi importi:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione esecutiva	71000000 servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione	5.116,35 €

Si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria d'opera	Destinazione funzionale	ID opere	Incidenza %	Importo
Impianti	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	100%	5.116,35 €

Ai fini della qualificazione dell'impresa, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, ai sensi dell'articolo 61 D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" del predetto D.P.R., l'opera risulta suddivisa nelle seguenti categorie:

Categorie e oneri sicurezza	Categorie	Importo	Percentuale sul totale
Riepilogo categorie lavori	OS4	253.000,00 €	99,46 %
Oneri sicurezza specifici	OS4	1.366,38 €	0,54 %
TOTALE COMPRESI ONERI		254.366,38 €	100,00 %
CATEGORIA PREVALENTE	OS4	254.366,38 €	

Art. 5 – Revisione prezzi contrattuali

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dagli art. 60 e 120 del Codice e dal Contratto di Appalto.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis, il contratto è soggetto a revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo contrattuale.

Per i lavori oggetto del presente appalto, la revisione sarà determinata mediante applicazione degli indici sintetici ISTAT relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) pertinenti alle lavorazioni prevalenti e scorporabili dell'intervento, ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis.

La revisione opererà nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicata alle lavorazioni ancora da eseguire alla data di maturazione del diritto alla revisione.

Ai fini del calcolo si assumerà quale indice iniziale quello relativo al mese di presentazione dell'offerta; quale indice finale quello riferito al mese di contabilizzazione delle lavorazioni eseguite.

Il riconoscimento della revisione avverrà previa istruttoria del RUP.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice, mediante *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 c. 4 del Codice, l'offerta sarà valutata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Art. 7 – Descrizione sommaria dei lavori

I lavori consistono nella rimozione con smaltimento, nel rispetto delle norme PNRR ed in particolare dei principi DNSH, dei tre impianti elevatori esistenti, risalenti agli anni '80, e nell'installazione di tre nuovi ascensori di ultima generazione in classe energetica "A", senza locale macchine.

I lavori in progetto sono necessari per il superamento delle barriere architettoniche senza soluzione di continuità durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed per il contestuale adeguamento alla normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici. I lavori saranno svolti presso i tre padiglioni in linea (ala ponente, ala levante e corpo centrale) che compongono il plesso scolastico sito in Loano (SV) al civico 297 della via Aurelia, sede dell'Istituto Secondario Superiore "G. Falcone".

Art. 8 – Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

Il presente appalto è affidato sulla base del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) redatto ed approvato dalla Stazione appaltante. Il PFTE è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta. L'Appaltatore, avendo esaminato il PFTE in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.

L'esecuzione dei lavori e delle forniture avrà inizio solo dopo che il progetto esecutivo sarà stato validato dal R.U.P. ed approvato dall'Ente appaltante.

Ai sensi dell'art. 44 comma 6 del Codice, la corresponsione al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, resta a carico della Provincia di Savona con le modalità descritte al art. 24 del presente CSA.

Il PFTE, verificato, validato e approvato dalla Stazione appaltante mediante proprio provvedimento e posto a base d'appalto, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore nell'esecuzione dell'intervento dichiara di conoscere e di assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR, in particolare relativamente al “*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*” c.d. “*Do No Significant Harm*”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 9 - Osservanza del Codice Appalti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice appalti D. Lgs 36/2023 e ss. mm e ii.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente CSA, i seguenti documenti e disegni di progetto:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica;
- Relazione di sostenibilità dell'opera, DNSH, CAM;
- Computo metrico estimativo - Analisi Prezzi - Quadro di incidenza della manodopera;
- Quadro economico dei lavori;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Piano di manutenzione;
- Schema di disciplinare
- Schema di contratto
- n. 8 elaborati grafici

Art. 11 – Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Per i lavori in oggetto la stazione appaltante **non richiede la garanzia provvisoria** stante quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del Codice “... *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo*

che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”.

Art. 12 - Garanzia definitiva

L'esecutore dei lavori costituisce una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità prevista dal combinato disposto degli artt. 53 comma 4 e 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 13 – Garanzia fideiussoria rata di saldo

Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, previo deposito da parte dell'operatore della garanzia fideiussoria cui all'articolo 117 comma 9 del Codice e previa acquisizione dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera dalla CassaEdile/Edilcassa, procede al pagamento della rata di saldo, pari almeno al 10% residuo contrattuale, oltre alle ritenute, previa presentazione di regolare fattura.

Art. 14 - Norme comuni ai due tipi di cauzione

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva nelle forme di cui agli articoli precedenti devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, articolo 106 comma 4 del Codice.

Art. 15 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 16 – Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 117 comma 13 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

In attuazione di quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri edili della Provincia di Savona", sottoscritto presso la Prefettura di Savona in data 6 giugno 2018, le ditte aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si impegnano, all'atto dell'installazione del cantiere:

- a ricevere una visita dell'ESE (Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia e/o del RSLT (Responsabile della Sicurezza sul Territorio), finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08, nell'ambito delle finalità formative ed informative precipuamente riconosciute a tale organismo, per gli aspetti di sua competenza;
- a ricevere da parte della Cassa Edile visite finalizzate al controllo della regolarità contributiva prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

I datori di lavoro si impegnano:

- a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di appalti pubblici il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile, nei casi previsti dalle norme vigenti;
- b) per le imprese che, nell'ambito del cantiere, svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, di ottemperare agli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti dal Protocollo, compatibilmente con i rispettivi contratti di riferimento;
- c) ad applicare il D.lgs. n. 136/2016 recante "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI");
- d) ad applicare, nei confronti dei lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'art. 27, comma 1, lettera i), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", durante il distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal CCNL di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile;
- e) di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al precedente punto a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 119, comma 2, del Codice, nonché per quanto attiene le responsabilità solidali previste dall'art. 119 comma 12 del Codice, anche in materia di sicurezza;
- f) di munire i lavoratori, ai sensi dell'art. 18, lettera u) del D. Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs 81/2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 19 - Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Per tutte lavorazioni di cui si compone l'appalto – ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice – non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, la destinazione d'uso scolastica dell'immobile e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11 del Codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del Codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del D.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei

lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Art. 20 - Consegna dell'appalto

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del Codice.

Data la destinazione d'uso scolastica dello stabile, l'accessibilità alle aree è subordinata al preventivo e costante coordinamento tra impresa, direzione lavori e dirigenza scolastica che concerteranno in comune accordo le modalità ed i tempi di accesso alle aree di cantiere, al fine di minimizzare gli impatti del cantiere sull'attività didattica.

In caso di urgenza la consegna può essere effettuata immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva.

Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in più riprese: in questo caso verranno redatti successivi verbali di consegna parziale e la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto e in caso di accettazione da parte della stazione appaltante, avere il diritto ad un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore all'1% dell'importo netto contrattuale.

Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa predispone e consegna alla direzione lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 dell'Allegato I.7 del Codice, un programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 22 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione e penali per ritardo

La progettazione esecutiva deve essere redatta e protocollata presso la Stazione appaltante entro il termine di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna lavori in via d'urgenza art. 17 comma 9 del D. lgs 36/2023.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di **135 (centotrentacinque)** giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste dall'articolo 121 comma 8 del Codice.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 121 del Codice.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto un premio di accelerazione, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, senza superare complessivamente il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di regolare esecuzione e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

La riduzione del tempo di esecuzione è premiata come segue:

- fino a 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero viene calcolato pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo;
- sopra 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero, calcolato come sopra, viene maggiorato del 10% relativamente ai giorni eccedenti.

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, come sopra quantificata e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Ulteriori penali sono previste in caso di ritardo ingiustificato su richiesta pronto intervento e in caso di abbandono dei singoli lavori senza giustificato motivo.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del progetto ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del Codice;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Art. 24 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, anticipazioni all'impresa e pagamenti in acconto

La Stazione appaltante provvede al pagamento all'Appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva alla pubblicazione della determina di approvazione del progetto esecutivo, previa autorizzazione a emettere fattura. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di legge ed è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del Codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'appaltatore verrà corrisposto, alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023, il primo acconto al raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori per un importo parziale pari ad almeno il 60% dell'importo contrattuale.

Il secondo acconto verrà corrisposto al raggiungimento dello stato di avanzamento di un importo parziale pari al 90% dell'importo contrattuale.

Proporzionalmente ai lavori eseguiti e agli stati di avanzamento emessi, verranno liquidati, in percentuale, gli oneri per la sicurezza; tali importi non saranno soggetti al ribasso d'asta e a ritenute di alcun tipo.

Il compenso a corpo viene pagato in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori. La fattura dovrà essere prodotta dall'impresa, solo a seguito di autorizzazione trasmessa dal R.U.P.

I certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità

contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, autorizzazione all'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del Codice Civile.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del CRE o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il Responsabile Unico di Progetto rilascia autorizzazione all'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatore. L'autorizzazione all'emissione della fattura è rilasciata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, pari al residuo 10% dell'importo contrattuale, aumentato delle trattenute presenti nei certificati di pagamento, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 25 - Conto finale -avviso ai creditori

Si stabilisce che il conto finale è compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;

- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

Art. 26 – Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del Codice il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione trattandosi di importo ≤ 1 milione di euro;

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) indicazione dell'esecutore;
- c) nominativo del direttore dei lavori;
- d) tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il Certificato di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Entro novanta giorni dalla data di approvazione emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, procede al pagamento della rata di saldo.

Art. 27 – Presa in consegna anticipata.

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio,

procede alla presa in consegna anticipata, alle condizioni previste dall'articolo 24 dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 28 - Manutenzione delle opere sino al CRE

Fino all'approvazione del CRE l'appaltatore è obbligato alla custodia alla manutenzione dell'opera, ad esclusione del caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice prenda l'opera in consegna anticipata; in questo caso l'obbligo di custodia ricade in capo a quest'ultima.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il CRE, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Art. 29 -Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Codice, alla vigente normativa, al presente Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri seguenti, aventi carattere puramente indicativo e non esaustivo:

- a) Restano interamente a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua ed energia elettrica necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore stesso si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. Sarà cura dell'Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza di tutte le reti esterne esistenti (adduzione acqua, energia elettrica). Prima di dare corso ai medesimi l'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Benché non siano previsti scavi l'Appaltatore dovrà inoltre contattare, in fase esecutiva, i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori in riferimento a interferenze con linee interrato od altro al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore dei necessari sondaggi e rilievi.
- b) L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere, secondo le particolari qualifiche, tutto il personale tecnico e le maestranze necessari per garantire una regolare e quanto più possibile celere esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore dovrà farsi carico di dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche

durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

- c) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- d) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario o con un sistema di videosorveglianza, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia del cantiere installato per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- e) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
- f) L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- g) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.
- h) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- i) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante, di rilevante importanza statica.
- j) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- k) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue responsabilità l'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte dell'Ente appaltante.

- l) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- m) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni famigliari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli. (Tali obblighi si estendono anche ai cottimi.)
- n) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una sanzione, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- o) La responsabilità verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- p) Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:
 - per fornitura di materiali;
 - per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
- q) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
- r) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
- s) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- t) La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali nei quali si effettuano le lavorazioni, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- u) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente

ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- v) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- w) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica.
- x) L'osservanza e l'applicazione, nei casi di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, dei Piani di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera. I piani di sicurezza e di coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi di legge formano parte integrante del contratto di appalto.
- y) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro sette giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- z) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
- aa) La trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
- bb) La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato.
- cc) Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
- dd) Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 30 – Gestione delle contestazioni e riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del Codice) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non

richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l'appaltatore può rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. È nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullità del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresì, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'1 % del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 31 – Disposizioni generali relative ai prezzi

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

- **risorsa umana:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo - manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
- **attrezzatura:** fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in *nolo a freddo* e *nolo a caldo* in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
 - **nolo a freddo:** il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

- **nolo a caldo:** comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- **prodotto:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto, riportati nei prezziari predisposti dalle regioni.

I prezziari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

- nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa è possibile utilizzare il prezzo vigente nell'anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il prezzo vigente;

Art. 32 - Variazioni alle opere progettate

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è $< 15\%$ del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di $1/5$ dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del Codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del Codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 33 – Nuovi prezzi

Qualora si rendesse necessaria in sede di progettazione esecutiva o in corso d'opera l'introduzione di nuovi prezzi, si utilizzeranno i prezzi contenuti nel Prezzario regione Liguria delle opere edili ed impiantistiche edizione Anno 2026 - Aggiornamento al 11/02/2026, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 34 - Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

Le quantità dei lavori e delle provviste sono determinati con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nel Computo Metrico o nell'elenco prezzi.

I lavori sono liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico della Impresa.

Le misure vengono prese in contraddittorio mano a mano che si procede all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa.

Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 35 - Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi sono assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 36 - Recesso dal contratto per volontà dell'Ente appaltante

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

CAPITOLATO TECNICO

Il presente intervento è volto al superamento delle barriere architettoniche con adeguamento funzionale, normativo ed energetico del patrimonio edilizio scolastico, con particolare riferimento all'accessibilità degli spazi e alla sicurezza degli utenti.

L'obiettivo principale dei lavori è la sostituzione integrale dei **3 (tre)** impianti elevatori esistenti nel plesso scolastico, ormai obsoleti e non più rispondenti agli standard normativi e prestazionali attuali, con nuovi sistemi tecnologicamente avanzati, che possano garantire il superamento delle barriere architettoniche, senza soluzione di continuità durante le attività scolastiche. Tali impianti assicureranno:

- piena accessibilità per utenti con ridotta o impedita capacità motoria;
- incremento del comfort di utilizzo.
- miglioramento dell'efficienza energetica;
- maggiore sicurezza d'esercizio;

L'intervento si configura pertanto come opera strategica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in conformità alla normativa vigente, contribuendo a rendere l'edificio scolastico pienamente inclusivo.

I lavori saranno eseguiti presso il plesso scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Falcone" di Loano, articolato in tre corpi di fabbrica distinti ma funzionalmente collegati.

Gli impianti elevatori sono distribuiti in ragione di uno ogni corpo di fabbrica.

L'intervento prevede:

- smontaggio e dismissione dei 3 impianti elevatori esistenti;
- adeguamento dei vani corsa e delle strutture accessorie;
- fornitura e installazione di n. 3 nuovi ascensori;
- adeguamento impiantistico ed elettrico;
- esecuzione di tutte le opere accessorie necessarie al corretto funzionamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla compatibilità delle lavorazioni con l'attività scolastica. Le aree di cantiere sono facili da circoscrivere eliminando ogni possibile interferenza. I rumori saranno temporanei e presumibilmente di entità limitata. Si potranno differire le operazioni più rumorose al di fuori dell'orario scolastico e rispettando gli orari di lavoro, limitando interferenze, rumori e condizioni di rischio.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

L'opera consiste nella fornitura, installazione, collaudo e messa in esercizio di n. 3 impianti ascensore di tipo elettrico a fune, senza locale macchine (MRL - Machine Room Less), adeguati per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Questa tipologia impiantistica rappresenta la soluzione più avanzata attualmente disponibile per l'installazione in ambienti scolastici, in quanto consente:

- l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'eliminazione del locale macchine tradizionale;
- una significativa ottimizzazione degli spazi;
- una riduzione dei consumi energetici;
- un miglioramento del comfort acustico e vibrazionale.

Il sistema di trazione sarà basato su tecnologia a cinghie ad alta aderenza (STM - Suspension Traction Media), che permette una trasmissione più efficiente rispetto ai sistemi tradizionali a fune, con conseguente riduzione delle masse in movimento e dei carichi strutturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI

Gli impianti saranno progettati in funzione delle caratteristiche geometriche dei vani corsa esistenti, che dovranno essere verificati ed eventualmente adeguati prima dell'installazione degli impianti con oneri a carico dell'Appaltatore.

Ascensore corpi laterali:

Configurazione generale

Impianto per trasporto persone

Portata nominale: 1125 kg (15 persone)

Velocità: 1,0 m/s

Numero fermate: 5

Numero accessi: 5 (uno per piano)

Altezza di corsa: 14,55 m

Dimensioni principali

Vano corsa: 2080 x 1980 mm

Cabina: 1600 x 1580 x 2100 mm

Porta cabina e piano: 900 x 2000 mm

Struttura del vano:

Il vano corsa, realizzato in cemento armato, dovrà presentare:

- perfetta verticalità (tolleranze secondo normativa EN);
- superfici regolari e prive di discontinuità;
- testata utile pari a 4000 mm;
- fossa con profondità di 1550 mm.

Ascensore corpo centrale:

Configurazione generale

Impianto per trasporto persone

Portata nominale: 1125 kg (15 persone)

Velocità: 1,0 m/s

Numero fermate: 4

Numero accessi: 4 (uno per piano)

Altezza di corsa: 10,20 m

Dimensioni principali

Vano corsa: 2370 x 2000 mm

Cabina: 1600 x 1580 x 2100 mm

Porta cabina e piano: 900 x 2000 mm

Struttura del vano:

Il vano corsa, realizzato in cemento armato, dovrà presentare:

- perfetta verticalità (tolleranze secondo normativa EN);
- superfici regolari e prive di discontinuità;
- testata utile pari a 4000 mm;
- fossa con profondità di 1600 mm.

Caratteristiche comuni:

Ascensore senza locale macchine MRL

SISTEMA DI TRAZIONE E AZIONAMENTO

Il gruppo di trazione sarà costituito da:

- motore elettrico gearless ad alta efficienza;
- potenza nominale pari a 7,8 kW;
- azionamento tramite inverter a frequenza variabile (VAF rigenerativo).
- Particolare rilevanza riveste il sistema rigenerativo integrato, che consente:
 - il recupero dell'energia durante le fasi di frenatura;
 - la reimmissione della stessa nella rete elettrica dell'edificio;
 - una significativa riduzione dei consumi complessivi.

QUADRO DI MANOVRA E SISTEMI DI CONTROLLO

- Il quadro di manovra sarà di tipo compatto integrato nello stipite della porta all'ultima fermata, facilmente accessibile per manutenzione.
- Il sistema di controllo dovrà garantire precisione di fermata gestione intelligente delle chiamate, riduzione dei tempi di attesa, funzionamento fluido e silenzioso.

SISTEMI DI SICUREZZA

Gli impianti saranno dotati di tutti i dispositivi previsti dalle normative vigenti, tra cui:

- Barriere elettroniche su tutta l'altezza della porta, per la protezione degli utenti;
- Sistema antincendio conforme EN81-58 (classi E160/E120);
- Dispositivo di evacuazione automatica in caso di blackout, con raggiungimento del piano più vicino e apertura porte;
- Manovra pompieri secondo EN81-73;
- Sistema di teleallarme bidirezionale conforme EN81-28.

ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli impianti saranno progettati nel pieno rispetto del D.M. 236/1989, garantendo:

- accesso agevole per persone con disabilità;
- comandi posti ad altezza ergonomica;
- pulsanti con indicazioni in Braille;
- segnalazioni acustiche e visive;
- dimensioni cabina idonee all'accesso con carrozzina.

PORTE E COMPONENTI MECCANICI

Le porte saranno di tipo automatico telescopico a due ante, con apertura centrale.

Caratteristiche:

- struttura in acciaio verniciato;
- elevata resistenza meccanica;
- soglie in alluminio estruso;
- telai dimensionati 120 x 60 mm;
- sistemi di protezione attiva con barriere elettroniche.

FINITURE E ALLESTIMENTO CABINA

La cabina sarà realizzata con criteri estetici e funzionali elevati con caratteristiche analoghe alle seguenti:

- pareti in acciaio verniciato Blu Cielo;
- frontale RAL 9006;
- illuminazione LED integrata a basso consumo;
- pavimentazione antiscivolo certificata (classe R9);

- corrimano ergonomico;
- specchio posteriore in acciaio inox satinato.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO

Gli impianti saranno dotati di sistema avanzato di comunicazione che include:

- connessione 4G/LTE;
- monitoraggio remoto continuo;
- diagnostica preventiva;
- segnalazione automatica guasti.

PRESTAZIONI ENERGETICHE

Gli ascensori dovranno raggiungere la **classe energetica A**, secondo ISO 25745, grazie a:

- motori ad alta efficienza;
- inverter rigenerativi;
- illuminazione LED con modalità stand-by;
- ottimizzazione dei cicli di funzionamento.

REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il committente metterà a disposizione:

- vano corsa conforme e pronto;
- alimentazione elettrica 400V trifase con protezione differenziale tipo B;
- spazi per deposito materiali;
- accessi idonei per movimentazione e installazione.
- L'appaltatore dovrà:
- operare nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie;
- coordinarsi con la direzione scolastica per limitare i disagi;
- eseguire collaudi e verifiche finali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti (norme UNI EN di riferimento) e i requisiti minimi previsti dal DM 236/1989 e dalla UNI EN 81-70.